



**Newsletter n. 19/2023 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte costituzionale**

1. Corte cost., 8 maggio 2023 n. 88, sull'illegittimità costituzionale della norma che preclude il rilascio del permesso di soggiorno per reati non gravi;
2. Corte cost., 27 aprile 2023 n. 79, sull'esclusione per l'esecutore di contratti pubblici d'appalto dell'obbligo di stipula di polizze assicurative;
3. Corte cost., 20 aprile 2023 n. 76, in tema di programmazione sanitaria e trasferimenti *extrabudget*.

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

4. Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686, sui limiti al sindacato giurisdizionale in caso di vincolo di bene culturale;
5. Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2023, n. 4498, sull'applicabilità delle sanzioni previste dal codice del consumo alle università;
6. Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4398, sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l'estinzione del giudizio e sull'irrilevanza del vizio della notifica dell'atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, comma 3, c.p.a.;
7. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2023, n. 4244, sulla portata effettiva del giudicato e sui poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione per la prevenzione dei conflitti di interessi;

8. T.a.r. per l'Emilia Romagna, sez. I, 8 maggio 2023, n. 275, sui criteri per l'individuazione della novità dell'opera in tema di *screening* ambientale e sulla legittimazione delle associazioni ambientaliste sugli usi civici;
9. T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 5 maggio 2023, n. 1507, sull'assunzione della prova all'estero nel processo amministrativo;
10. T.a.r. per la Sardegna, sez. II, 5 maggio 2023, n. 326, sulla validità della clausola con cui l'impresa ausiliata si obbliga a pagare preventivamente all'ausiliaria il costo delle risorse messe a disposizione da quest'ultima;
11. T.a.r. per la Toscana, sez. II, 4 maggio 2023, n. 448, sulla distinzione tra superficie vitata e superficie rivendicabile;
12. T.a.r. per il Lazio, sez. V bis, 3 maggio 2023, n. 7480, è ammissibile il voto a distanza per le elezioni degli organi degli ordini professionali.

#### Normativa e altre novità di interesse

13. Decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (23G00059) (in G.U. Serie Generale n. 108 del 10-5-2023).

## Corte costituzionale

(1)

**Sull'illegittimità costituzionale della norma che preclude il rilascio del permesso di soggiorno per reati non gravi.**

**[Corte costituzionale, 8 maggio 2023, n. 88 – Pres. Sciarra, Est. San Giorgio](#)**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

La III sezione del Consiglio di Stato, con ordinanze n. 5171 e n. 5492 del 2022, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, rispettivamente nella parte in cui prevedeva, tra i reati ostativi, quello di cui all'art. 474 c.p. e quello di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: secondo la III sezione, infatti, in caso di reati non gravi l'automatismo non permette il necessario bilanciamento tra la condotta penalmente rilevante e tutte quelle circostanze che attengono alla vita privata per come tutelata dall'art. 8 C.e.d.u. e interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La norma, pertanto, avrebbe violato gli artt. 3, 117 primo comma Cost. in riferimento all'art. 8 della C.e.d.u.

La Corte costituzionale, con la sentenza in esame, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, rilevando che se “per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (*ex plurimis*, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)”.

In particolare, “il legislatore, nell'esercizio di tale discrezionalità, «può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico,

l'amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni»: ciò, tuttavia, alla condizione che simile previsione sia il risultato «di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra l'esigenza, da un lato, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione» (sentenza n. 202 del 2013, che richiama la sentenza n. 172 del 2012)."

In caso di reati non gravi, tuttavia, l'automatismo preclusivo viola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

**Le questioni sono state rimesse dal Consiglio di Stato, con ordinanze n. 5171 e n. 5492 del 2022, oggetto di News US n. 76 e 77 del 2022.**

(2)

**Sull'esclusione per l'esecutore di contratti pubblici d'appalto dell'obbligo di stipula di polizze assicurative.**

**[Corte costituzionale, 27 aprile 2023, n. 79 - Pres. Sciarra, Red. Navarretta](#)**

La Corte costituzionale ha evidenziato che laddove l'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici prevede che dal contratto d'appalto derivi l'obbligo per l'aggiudicatario di assicurare la stazione appaltante contro due precisi rischi – quello per «i danni subiti [dalla stessa] a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel corso dell'esecuzione dei lavori» e quello relativo alla «responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori» – l'impugnato art. 26 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021 riproduce testualmente il riferimento proprio a quei medesimi rischi, ma con l'opposto fine di escludere che l'aggiudicatario sia

obbligato a stipulare le relative polizze assicurative a favore della stazione appaltante.

E a nulla giova che la previsione sia limitata alla sotto-categoria dei contratti pubblici d'appalto per lavori di importo inferiore a 500.000 euro e che la deroga sia condizionata a che l'aggiudicatario esecutore abbia una generica polizza di responsabilità civile.

Infatti, nella disposizione statale, l'ammontare dell'appalto può orientare la determinazione del massimale da assicurare, ma non vale certo a escludere l'obbligo di copertura degli specifici rischi individuati dall'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici.

Quanto alla generica polizza di responsabilità civile, essa non offre alcuna delle garanzie richieste dalla previsione statale, a partire proprio dalla tipologia dei rischi assicurati, che sono oggetto dell'esplicita deroga.

Per questa stessa ragione la disposizione provinciale non si presta neppure a una interpretazione conforme a Costituzione, che vincoli la generica polizza assicurativa per responsabilità civile alla copertura dei rischi richiamati dall'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici.

Per un verso, è infatti testuale l'esclusione di quei rischi e, per un altro verso, la disposizione provinciale consente alle stazioni appaltanti di pretendere la loro copertura solo «in casi eccezionali e previa idonea motivazione».

La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della provincia autonoma di Bolzano del 23 luglio 2021, n. 5 (modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale,

esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficenza, edilizia abitativa).

(3)

**In tema di programmazione sanitaria e trasferimenti *extrabudget*.**

[Corte costituzionale, 20 aprile 2023, n. 76 – Pres. Sciarra, Red. de Pretis](#)

La Corte costituzionale ha evidenziato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge regionale siciliana n. 13 del 2022 è fondata per violazione dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica».

La disposizione impugnata, facendo riferimento ai «trasferimenti *extrabudget* in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale», reca una formula talmente ampia da ricomprendere la corresponsione alle strutture anzidette di qualsiasi tipo di somma ulteriore rispetto a quelle preventivamente concordate.

D'altra parte, è lo stesso art. 8-*sexies*, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 a chiarire che «[l]e strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento».

Nel contesto normativo e giurisprudenziale sopra delineato, le regioni sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del settore.

La regione Siciliana, con la disposizione impugnata, si muove invece nella prospettiva opposta, legittimando *ex post* «trasferimenti *extrabudget*». La previsione stessa si appalesa quindi in contrasto con il principio della programmazione della spesa sanitaria, sancito dal citato art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e finalizzato a contemperare il necessario contenimento di questa significativa voce di spesa pubblica con l'esigenza di assicurare «i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale» (art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo). Principio che, per la sua specifica ratio, va ascritto alla categoria dei principi che, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, vincolano anche le autonomie speciali (*ex plurimis*, sentenze n. 201 del 2022, n. 44 del 2021, n. 273, n. 130 e n. 78 del 2020, n. 241, n. 172 e n. 103 del 2018, n. 191, n. 154 e n. 151 del 2017).

La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato:

- a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 53, della legge della regione siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (legge di stabilità regionale 2022-2024), limitatamente alle parole «o settennale in altri settori»;
- b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge della regione siciliana n. 13 del 2022;
- c) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 91, della legge della regione siciliana n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore.

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(4)**

**Sui limiti al sindacato giurisdizionale in caso di vincolo di bene culturale.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 9 maggio 2023, n. 4686 – Pres. Simonetti, Est. Ponte**

L'interesse culturale di un'opera viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto 'storico' - accertabile in via diretta dal giudice - bensì di fatto 'mediato' dalla valutazione affidata alla p.a.; ne consegue che il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella della p.a., dovendo di regola verificare se l'opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto.

**(5)**

**Sull'applicabilità delle sanzioni previste dal codice del consumo alle università.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 3 maggio 2023, n. 4498 – Pres. De Felice, Est. Ponte**

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 206 del 2005, per professionista si deve intendere qualsiasi operatore il quale, nell'ambito delle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale e professionale; pertanto, la sanzione

prevista dall'art. 27, comma 6, del predetto decreto legislativo, è applicabile anche ad una università telematica privata.

(6)

**Sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l'estinzione del giudizio e sull'irrelevanza del vizio della notifica dell'atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, comma 3, del c.p.a.**

**[Consiglio di Stato, sezione VII, 2 maggio 2023, n. 4398 – Pres. Contessa, Est. De Berardinis](#)**

La disciplina dettata per le ipotesi in cui l'estinzione o l'improcedibilità siano dichiarate con decreto monocratico (art. 85, commi da 1 a 8 del c.p.a.), per la sua eccezionalità, non può estendersi al caso in cui l'estinzione del giudizio sia dichiarata con sentenza: questa ipotesi resta assoggettata alla disciplina ordinaria, compresa quella sul cd. termine lungo di impugnazione ex art. 92, comma 3, c.p.a., senza alcun dimezzamento dei termini processuali ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a. (richiamato dall'art. 85, comma 8, c.p.a.).

Ciò, in base al criterio ermeneutico, applicabile anche alle norme processuali, per il quale la disciplina di natura eccezionale non trova applicazione al di fuori dei casi da essa espressamente contemplati e, in particolare, non è suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica.

Tenuto conto, in via generale, del rinvio c.d. esterno al codice di procedura civile contenuto nell'art. 39 c.p.a. e, in particolare, del rinvio specifico che, per la disciplina dell'interruzione, l'art. 79, comma 2, c.p.a. fa alle disposizioni del predetto codice, la tempestività della riassunzione del giudizio seguita alla sua interruzione, aderendo all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sull'art. 305 c.p.c., deve essere ricollegata al deposito dell'atto di riassunzione e non alla sua notifica. Ne consegue che la tempestività del deposito dell'atto di riassunzione consente

di ritenere irrilevante il vizio da cui è affetta la notifica dell'atto stesso ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, comma 3, c.p.a..

Nella sentenza, in ogni caso, si chiarisce che la notifica dell'atto di riassunzione presso il difensore che aveva rinunciato al mandato, anziché presso il nuovo difensore costituitosi in giudizio, deve ritenersi nulla e non inesistente, con conseguente possibilità di sanatoria mediante rinnovazione della stessa, ovvero in caso di spontanea costituzione del destinatario (quand'anche intervenuta al solo fine di eccepirne la nullità) (sul punto, *ex multis*, Cass. civ., sez. un., ord. 30 gennaio 2020, n. 2087; sez. III, 18 novembre 2020, n. 26304).

(7)

**Sulla portata effettiva del giudicato e sui poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione per la prevenzione dei conflitti di interessi.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, 27 aprile 2023, n. 4244 – Pres. De Nictolis, Est. Rovelli](#)**

La portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlate ai dati oggettivi di identificazione delle domande (*causa petendi* e *petitum*) proposte dalla parte ricorrente, considerando che il potere residuo dell'amministrazione in sede di riedizione dopo una pronuncia di annullamento va delimitato con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere un'attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire.

La somma dei poteri di cui è titolare l'Autorità nazionale anticorruzione non contempla la concreta possibilità di incidere su singoli (asseriti o esistenti) casi di conflitto di interessi, ma si risolve nella sola possibilità di imporre adempimenti di carattere generale alle amministrazioni. L'ordinamento non

conferisce all'Autorità alcun altro potere se non quello di stimolare la singola Amministrazione all'adozione di misure preventive e di rammentare le responsabilità del singolo responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

(8)

**Il T.a.r. per l'Emilia Romagna, nel riaffermare i criteri per l'individuazione della novità dell'opera in tema di *screening* ambientale, esclude la legittimazione delle associazioni ambientaliste sugli usi civici.**

**[T.a.r. Emilia – Romagna, sezione I, 8 maggio 2023, n. 275- Pres. Migliozi, Est. Amovilli](#)**

In sede di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*screening*) il criterio distintivo tra nuova opera (soggetta a VIA ex art. 6 c. 7 lett. b) d.lgs. 152 del 2006) e modifica o estensione di impianto già esistente non va ricercato nella normativa urbanistico - edilizia (art 3 comma 1 lett. e) d.P.R. 380 del 2001) incentrata sulle caratteristiche dimensionali dell'opera bensì nei principi generali di cui al codice dell'ambiente, non potendo discendere dalla sola modifica dell'area di sedime e della volumetria (peraltro contenuta) il maggior negativo impatto ambientale.

In materia ambientale è pacifica la rilevanza del c.d. effetto cumulo secondo cui per l'impatto ambientale di una determinata opera occorre tenere in considerazione il progetto in riferimento agli impianti preesistenti) che si traduce nel caso di specie nella necessaria comparazione della nuova seggiovia da progetto con gli impianti della seggiovia e della sciovia esistenti ed oggetto di demolizione.

L'attività di verifica contemplata nella normativa di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 (*screening*) riguarda un potere esclusivamente tecnico - discrezionale, dovendosi riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di

interessi, spettando quest'ultima alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione, laddove sia accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo. Trattasi di una distinzione non meramente formale poiché attiene alla natura del potere, tecnico e non politico – amministrativo.

Se è vero che la legittimazione a impugnare gli atti amministrativi riconosciuta in capo alle associazioni ambientaliste di livello nazionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 18, comma 5 e 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, non deve intendersi limitata ad atti strettamente attinenti alla materia ambientale, ma deve ritenersi estesa a tutti gli atti di rilevanza urbanistica di tipo pianificatorio e autorizzatorio, ogni volta che essi involgano profili di lesione dell'ambiente, tuttavia tale legittimazione non può ulteriormente ampliarsi alla tutela degli usi civici, demandata esclusivamente all'ente esponentiale.

(9)

**Sull'assunzione della prova all'estero nel processo amministrativo.**

**[T.a.r. per la Sicilia, sezione II, ordinanza 5 maggio 2023, n. 1507 – Pres. La Greca, Est. Commandatore](#)**

Nel processo amministrativo, qualora *ratione materiae* non possa applicarsi né il regolamento CE n. 1206 del 2001 né la Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970, l'assunzione di una prova all'estero - tra cui deve includersi anche la richiesta di documenti e chiarimenti - deve essere effettuata esclusivamente tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c., come richiamato dall'art. 68, comma 3, c.p.a.

Il giudice amministrativo, qualora debba applicare un trattato internazionale, può richiedere ai relativi organi - tramite rogatoria ex art. 68, comma 3, c.p.a. - le informazioni e i documenti necessari al fine di conoscere le prassi che costituiscono criterio d'interpretazione ai sensi dell'art 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

(10)

**Sulla validità della clausola con cui l'impresa ausiliata si obbliga a pagare preventivamente all'ausiliaria il costo delle risorse messe a disposizione da quest'ultima.**

**[T.a.r. per la Sardegna, sezione II, 5 maggio 2023, n. 326 – Pres. Lensi, Est. Serra](#)**

È valida la clausola del contratto di avvalimento con cui l'impresa avvalente, ove mai dovesse richiedere all'impresa ausiliaria, anche per effetto di richieste della stazione appaltante, di fornire le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto, si obbliga ad erogarne preventivamente il costo, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria: infatti, tale clausola non fa venir meno la solidarietà tra ausiliaria ed ausiliata.

(11)

**Sulla distinzione tra superficie vitata e superficie rivendicabile**

**[T.a.r. per la Toscana, sezione II, 4 maggio 2023, n. 448 – Pres. Cacciari, Est. Fencia](#)**

Mentre la superficie vitata è un'estensione di terreno coltivato a vigneto, la superficie rivendicabile è un bene immateriale assegnato a livello aziendale che consente, all'azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva; pertanto, in base alla l. reg. n. 73 del 2017, mentre il trasferimento della superficie rivendicabile deve essere sempre accompagnato dal trasferimento anche temporaneo di una superficie vitata almeno equivalente, viceversa, il trasferimento della proprietà dei terreni vitati può avvenire senza il trasferimento della superficie rivendicabile, la quale in tal modo resta in capo all'azienda che può perciò continuare a produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi altra superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva.

Nel caso di specie, era stata cancellazione, ad opera della Regione Toscana, di alcune “superfici rivendicabili” dallo schedario delle superfici rivendicabili tenuto da ARTEA relativo alla società ricorrente e la contestuale assegnazione delle medesime alla società controinteressata, in asserita esecuzione del decreto di trasferimento dei terreni già abbinati alle dette superfici rivendicabili, adottato dal Tribunale di Siena in esito a procedura esecutiva immobiliare.

Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo che la mancata chiara indicazione, in sede di procedura espropriativa immobiliare attivata nei confronti dei soci proprietari delle superfici vitate, del contestuale trasferimento delle superfici rivendicabili, avesse comportato il trasferimento delle superfici vitate al terzo acquirente ma che la titolarità delle superfici rivendicabili fosse rimasta in capo alla società titolare dell'azienda agricola, rimasta estranea alla procedura espropriativa.

(12)

**E' ammissibile il voto a distanza per le elezioni degli organi degli ordini professionali.**

**[T.a.r. per il Lazio, sez. V bis, 3 maggio 2023, n. 7480- Pres. Rizzetto , Est. Verico.](#)**

Nell'ambito della disciplina delle procedure elettorali riguardanti gli organi degli Ordini professionali, la disposizione regolamentare che prevede, tra le modalità di voto, anche quella telematica a distanza, ossia “da remoto”, non può ritenersi lesiva dei principi di personalità e segretezza del voto in assenza di elementi concreti di segno contrario, risultando, per converso, pienamente conforme anche al fondamentale principio di piena accessibilità, in quanto consente di esprimere il voto anche agli aventi diritto che, per l'eccessiva distanza o altre ragioni, non possono recarsi presso il seggio nei giorni prescritti.

## **Normativa e altre novità di interesse**

**(13)**

**Decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (23G00059) (in G.U. Serie Generale n. 108 del 10-5-2023).**